

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA RICERCA

(emanato con D.D. n. 283 del 7 giugno 2019 e modificato con D.D. n.158 del 4 marzo 2024)

Art.1 (Finalità)

La Scuola Normale Superiore, nel seguito indicata semplicemente come “Ateneo”, intende dotarsi di un proprio sistema di autovalutazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012, e di supporto delle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla VQR (art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall’ANVUR nell’ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

- a) Modello di valutazione relativo alla VQR (Legge 11/12/2016, n. 232) e successive evoluzioni¹.
- b) Modello dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (art. 16 della Legge n. 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n. 120) e successive evoluzioni².

Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 2 (Sistema informativo)

Per gli scopi di cui all’art. 1, l’Ateneo adotta come parte del sistema informativo del proprio sistema di autovalutazione la piattaforma Criterium, nel seguito indicato semplicemente come “Sistema” e disponibile all’indirizzo <https://criterium.svelto.tech>, selezionato dalla Conferenza dei Rettori della Università Italiane attraverso una gara aperta di appalto³.

Art. 3 (Tornate di valutazione e indicatori)

Utilizzando il Sistema, l’Ateneo conduce ogni anno una o più tornate di valutazione. Le tornate di valutazione hanno una data di apertura ed una data di chiusura e durano di norma 4 settimane.

Tra la data di apertura e la data di chiusura è consentito aggiornare i dati memorizzati nel sistema di cui al successivo art. 7. Dopo la data di chiusura, non sono consentiti ulteriori aggiornamenti.

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all’art. 1, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli, e indicatori aggregati relativi alle strutture di ricerca dell’Ateneo, come dettagliato ai successivi artt. 8 e 9.

Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel sistema.

I dati di cui all’art. 7 e gli indicatori di cui agli artt. 8 e 9 vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi elencati nell’art. 1, o per l’assolvimento di analoghi adempimenti richiesti dalla normativa vigente all’Ateneo.

¹ <http://www.anvur.it/attivita/vqr/>.

² <http://www.anvur.it/attivita/asn/>.

³ Gara Aperta di Appalto per la Realizzazione di una Piattaforma Software di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica per il Sistema Universitario e di Ricerca Italiano e Relativi Servizi Manutentivi <https://cruis.acquistitelematici.it/tender/86>.

Art. 4
(Procedure di valutazione)

Nell'ambito di una tornata di valutazione l'Ateneo attiva una o più procedure di valutazione. Le procedure di valutazione possono essere di due tipi:

1. Procedure di autovalutazione: sono procedure basate sui modelli di cui all'art. 1, e orientate alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 1, e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012;
2. Procedure di supporto alla valutazione esterna: sono procedure basate sui modelli di cui all'art. 1 e orientate allo svolgimento di attività richieste all'Ateneo nell'ambito di procedure di valutazione esterna previste dalla normativa (ad esempio: la selezione da parte dell'Ateneo dei prodotti da sottoporre a valutazione nell'ambito della VQR).

Art. 5
(Soggetti valutati)

Il sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato e indeterminato). Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca.

Art. 6
(Autovalutatori e referenti)

L'Ateneo individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che sono autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione degli indicatori. Questi utenti sono denominati "autovalutatori".

Tra questi, l'Ateneo individua due referenti: un referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione.

Art. 7
(Dati trattati dal Sistema)

Il Titolare del trattamento dati è l'Ateneo, rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, e ha nominato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 Svelto! srl. I dati trattati dal sistema sono i seguenti:

1. Nome e cognome (corrispondenti all'attributo 'eduPersonPrincipalName' in caso di Single Sign-On con la federazione IDEM), Ateneo di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati: dati personali forniti dall'Ateneo.
2. Indirizzo di posta elettronica (corrispondente all'attributo 'email' in caso di Single Sign-On con la federazione IDEM), esclusivamente per gli utenti abilitati all'accesso: dato personale fornito dall'Ateneo.
3. Codice fiscale degli interessati, fornito dall'Ateneo; il sistema anonimizza il codice fiscale, conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2.
4. Metadati prelevati dall'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:
 - a. Codice identificativo del soggetto interessato nell'ambito dell'archivio istituzionale della ricerca dell'Ateneo (IRIS).
 - b. Metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall'archivio istituzionale della ricerca dell'Ateneo (IRIS).
5. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database Scopus (<http://www.scopus.com>) e WOS (<http://access.webofknowledge.com>), utilizzando credenziali di accesso fornite dall'Ateneo.
6. Dati forniti dall'interessato relativamente ai propri prodotti (es: nelle procedure che richiedono selezione di prodotti, preferenze positive e negative – "like" e "dislike", commenti).
7. Indicatori relativi ai soggetti valutati sulla base dei modelli di valutazione di riferimento adottati dal sistema; ad esempio: per il modello VQR: classi dei prodotti, numero di prodotti, anche per classe e per tipologia; per il modello ASN: valori degli indicatori ASN per i settori bibliometrici e non bibliometrici, superamento o meno delle soglie per le qualifiche di associato, di ordinario e di commissario, scostamenti rispetto alle soglie; percentile degli indicatori ASN rispetto ai soggetti dello stesso settore concorsuale.

8. Data e ora dell'ultimo accesso dell'interessato.
9. Report delle inconsistenze riscontrate nei metadati dei prodotti della ricerca, finalizzati al miglioramento della qualità e dell'accuratezza dei dati.
10. Cookie tecnici e token di tipo JWT (JSON Web Tokens), utilizzati esclusivamente allo scopo di gestione delle sessioni applicative.
11. Log delle sessioni applicative, utilizzati per finalità tecniche (analisi della sicurezza e delle prestazioni del sistema).

Art. 8 (Indicatori dei soggetti valutati)

Il sistema effettua il calcolo di indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli interessati, applicando le classificazioni previste dai modelli di cui all'art. 1, inclusa l'attribuzione di indicatori di posizionamento della produzione scientifica di ciascun interessato rispetto al complesso dei soggetti valutati dal sistema a livello nazionale, e la verifica del possesso dei requisiti per le qualifiche ASN.

Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema che lo riguardano e degli indicatori generati a partire da questi.

In nessun caso gli interessati saranno sottoposti a decisioni basate anche in parte sui trattamenti automatizzati condotti dal sistema, che producano effetti giuridici che li riguardano o che incidano in modo analogo significativamente sulla loro persona.

Ciascun interessato può volontariamente e liberamente scegliere se rendere visibili ai soggetti valutatori individuati dall'Ateneo gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all'Ateneo. L'interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta.

Art. 9 (Indicatori aggregati)

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica delle strutture di ricerca dell'Ateneo, ed in particolare: (i) dipartimenti; (ii) aree di valutazione; (iii) settori scientifico-disciplinari; (iv) settori concorsuali, (v) combinazioni arbitrarie dei precedenti; (vi) altri gruppi di soggetti valutati individuati dall'Ateneo.

Art. 10 (Rettifica dei dati)

Gli interessati possono rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti nel corso delle tornate di valutazione, nel rispetto dei vincoli di cui all'Art. 3, come segue:

1. gli interessati possono chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati anagrafici che li riguardano rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Ateneo;
2. ciascun interessato può rettificare ed integrare i metadati dei propri prodotti della ricerca intervenendo sul proprio profilo IRIS. Il sistema recepisce le modifiche apportate all'archivio IRIS.

Resta valida la possibilità per ciascun interessato di richiedere al servizio clienti di Scopus e WOS la rettifica dei metadati di carattere bibliometrico relativi ai propri prodotti della ricerca. Il sistema recepisce le correzioni apportate all'interno di Scopus e WOS ai metadati bibliometrici.

Art. 11 (Diritti degli interessati)

L'Ateneo fornisce a tutti gli interessati l'informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679.

Gli interessati possono esercitare i loro diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Per l'esercizio dei diritti, il titolare del trattamento si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) pro-tempore dell'Ateneo o di un suo delegato.

Art. 12 (Periodo di conservazione)

Il periodo di conservazione all'interno del Sistema dei dati personali di cui all'art. 7 è limitato ad 1 anno.

Alla scadenza del periodo di conservazione, i dati vengono eliminati dal Sistema.